

SETTORE

ADEMPIMENTI

**LA COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
OCCASIONALI E LE NUOVE FAQ DELL'INL**

RIFERIMENTI

- Art. 13, DL n. 146/2021
- Note Ispettorato Nazionale del Lavoro 11.1.2022, n. 29, 27.1.2022, n. 109 e 1.3.2022, n. 393

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale" il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.

Recentemente, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti, sotto forma di FAQ, specificando, tra l'altro, che sono escluse dall'obbligo in esame:

- *le prestazioni che si estrinsecano nell'assunzione di obbligazioni generiche di permettere;*
- *le attività di volontariato per le quali è previsto un rimborso spese;*
- *le prestazioni delle guide turistiche, le prestazioni occasionali rese da traduttori / interpreti / docenti di lingua e le consulenze scientifiche rese dai medici, in quanto prestazioni di natura prettamente intellettuale;*
- *le prestazioni occasionali rese in smartworking al fuori del territorio italiano da soggetti non residenti in Italia, in quanto svolte all'estero.*

Come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 13, DL n. 146/2021 per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a **lavoratori autonomi occasionali**, i committenti hanno l'obbligo di **comunicare l'avvio dell'attività** di tali lavoratori tramite l'invio di una **preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro** mediante sms / posta elettronica.

Con la Nota 11.1.2022, n. 29 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito una serie di chiarimenti in merito al predetto obbligo.

In particolare, sono tenuti alla trasmissione della comunicazione esclusivamente i **committenti che operano in qualità di imprenditori**.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i **lavoratori autonomi occasionali**, ossia i soggetti:

- inquadabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.c. vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR.

Sono **escluse** dall'ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai **rapporti di natura subordinata**:

- le **collaborazioni coordinate e continuative** di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia");
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di **lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

Per i rapporti di lavoro **avviati dal 12.1.2022** la comunicazione in esame va effettuata **prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale.



In caso di violazione del predetto obbligo è applicabile la **sanzione da € 500 a € 2.500** per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, **senza possibilità di diffida**.

Al fine di dissipare alcuni dubbi sorti successivamente alla pubblicazione della citata Nota n. 29, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti.

COMMITTENTI INTERESSATI DALL'OBBLIGO COMUNICATIVO

Nella citata Nota n. 393 l'INL, dopo aver ribadito che non sono interessate dall'obbligo le Pubbliche amministrazioni, specifica che le **spa con partecipazione pubblica** non sono equiparate ad una Pubblica amministrazione e di conseguenza le stesse sono tenute all'obbligo in esame.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI ESCLUSE DALL'OBBLIGO COMUNICATIVO

Con riferimento alle tipologie di rapporti da comunicare, nella Nota n. 393 in esame l'INL chiarisce che sono inoltre **esenti** dall'obbligo comunicativo:

- le prestazioni che si estrinsecano nell'assunzione di **obbligazioni generiche di permettere** (il caso oggetto del chiarimento riguarda le prestazioni di concessione d'uso dell'immagine da parte di atleti che indossano capi di abbigliamento in eventi e occasioni varie al fine di sponsorizzare il marchio di un'azienda);
- le **attività di volontariato** per le quali è previsto un rimborso spese;

- le prestazioni delle guide turistiche, le prestazioni occasionali rese da traduttori / interpreti e docenti di lingua nonché le consulenze scientifiche rese da medici, in quanto prestazioni di natura prettamente intellettuale;
- le prestazioni occasionali rese in regime di smartworking al fuori del territorio italiano da soggetti non residenti in Italia, in quanto svolte all'estero.

LE FAQ DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

Le FAQ da 1 a 10 sono contenute nelle precedenti Note sopra richiamate.

11. Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13, DL n. 146/2021 (convertito dalla Legge n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto l'obbligo di comunicazione introdotto dalla Legge n. 215/2021, di conversione del DL n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222, C.c. – riferito alla persona che *“si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”* – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. I), DPR n. 917/86 (Nota INL 11.1.2022, n. 29).

Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell'obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.

12. Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

13. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?

Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella Nota INL 27.1.2022, n. 109 (FAQ n. 5), sono escluse dall'obbligo.

14. In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

No, è esclusa dall'obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9-bis, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, DL n. 510/96, come modificato dal DL n. 152/2021 (convertito dalla Legge n. 233/2021).

15. In una spa a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad esempio progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l'Ente pubblico ne possieda, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.

16. Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'Ordine possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

17. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell'ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

No, in quanto tali prestazioni sono svolte all'estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

18. Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

Si, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel 5° gruppo di cui all'art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all'obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

19. È previsto l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi / atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l'uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all'Estero?

Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell'atleta, dell'uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell'azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l'assunzione di un obbligo "di permettere", che in quanto tale non comporta l'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008.

20. La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l'obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell'intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della Nota INL 11.1.2022, n. 29.